

## COMUNE DI VICENZA

### CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. consistente nell'attività di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimentari preconfezionati presso i Palazzi sedi degli Uffici del Comune di Vicenza e della Biblioteca Civica Bertoliana.

#### Articolo 1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione di servizi inerenti all'installazione e gestione dei distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati presso i Palazzi sedi degli Uffici del Comune di Vicenza e presso la Biblioteca civica Bertoliana.

L'utenza è costituita dai dipendenti comunali, dai dipendenti della Biblioteca civica Bertoliana, e dal pubblico avventore in genere.

#### Articolo 2 – Numero dei distributori automatici da installare presso i Palazzi sedi degli Uffici del Comune di Vicenza e presso la Biblioteca Civica Bertoliana.

Il numero dei distributori automatici da installare nei diversi palazzi sedi degli Uffici del Comune di Vicenza è il seguente:

##### **Palazzo Trissino – Corso Palladio n.98/a**

1 distributore bevande calde  
1 distributore bevande fredde  
1 distributore alimenti preconfezionati  
Dipendenti comunali operanti presso Palazzo Trissino n. 140

##### **Palazzo degli Uffici – Piazza Biade**

1 distributore bevande calde  
1 distributore bevande fredde  
1 distributore alimenti preconfezionati  
Dipendenti comunali operanti presso Palazzo degli Uffici n.169

##### **Palazzo del Territorio – Levà degli Angeli**

1 distributore bevande calde  
1 distributore bevande fredde/alimenti preconfezionati  
Dipendenti comunali operanti presso Palazzo del Territorio n. 45

##### **Palazzo Negrisolò – Contrà Busato n.19**

1 distributore bevande fredde  
Dipendenti comunali operanti presso Palazzo ex Aci n. 35

##### **Palazzo ex Aci – Contrà Pedemuro San Biagio**

1 distributore bevande calde  
1 distributore bevande fredde/alimenti preconfezionati  
Dipendenti comunali operanti presso Palazzo ex Aci n. 30

Il numero dei distributori automatici da installare presso la Biblioteca civica Bertoliana è il seguente:

##### **Palazzo San Giacomo – Contrà Riale n.5**

1 distributore bevande calde  
1 distributore bevande fredde/alimenti preconfezionati  
Dipendenti comunali operanti presso le sedi centrali della Biblioteca civica Bertoliana n.37

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di chiedere l'estensione del servizio, nei limiti del quinto d'obbligo di Legge, anche presso altri edifici di proprietà comunale o sedi di servizi di interesse comunale, nonché di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico.

Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata del contratto, il canone che la ditta concessionaria dovrà corrispondere al Comune di Vicenza subirà delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero dei distributori, ferme restando le condizioni di cui all'offerta economica.

### **Articolo 3 – Durata della concessione di servizi.**

La concessione di servizi a installare e gestire distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati è rilasciata per il periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Alla scadenza la concessione non può intendersi in alcun modo tacitamente rinnovata.

La ditta concessionaria è comunque tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione della nuova ditta concessionaria.

### **Articolo 4 – Canone minimo**

Per l'intero periodo della concessione, la ditta concessionaria deve versare al Comune di Vicenza un canone minimo di €630,00 (seicentotrenta/00) annui oltre l'IVA di legge per ogni distributore automatico, e quindi il canone minimo annuo complessivo di €8.190,00 (ottomilacentonovanta/00) oltre l'IVA di legge (€630 x 13 distributori) onnicomprensivo degli oneri connessi alle utenze fruito per l'utilizzo.

La ditta concessionaria deve altresì versare al Comune di Vicenza l'importo annuo offerto a maggiorazione del canone minimo annuo complessivo come da offerta economica presentata.

### **Articolo 5 - Obbligatorietà dell' offerta.**

La presentazione dell'offerta implica che la ditta offerente accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.

L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile.

La presentazione dell'offerta obbliga immediatamente la ditta offerente nei confronti del Comune di Vicenza.

Per il Comune di Vicenza il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione, in particolare nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida.

### **Articolo 6 - Criteri di aggiudicazione**

La concessione ad installare e gestire distributori automatici sarà rilasciata alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata mediante i seguenti criteri:

1. Maggiore canone annuo offerto per un distributore, non inferiore al canone annuo minimo di € 630,00 per ciascun distributore al netto dell'IVA, e quindi maggior canone annuo complessivo offerto al netto dell'IVA, di cui all'articolo 4 del presente capitolato: \_\_\_\_\_ massimo 40 punti

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto che:

- |   |          |
|---|----------|
| - canone annuo minimo di base di € 8.190,00 (€630 x 13 distributori)  | punti 0  |
| - maggiore differenza annua offerta rispetto canone annuo minimo base | punti 40 |

Alle altre offerte superiori al canone annuo base sarà attribuito un punteggio determinato applicando la formula

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Differenza offerta} \times 40}{\text{Maggiore differenza}}$$

2. Migliore offerta prezzi alcune bevande calde: \_\_\_\_\_ massimo 30 punti

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto che:

- il capitolato stabilisce per alcune bevande calde un prezzo minimo e un prezzo massimo;
- il soggetto offerente dovrà indicare per alcune bevande calde il prezzo offerto, non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo;
- la sommatoria dei prezzi massimi stabiliti dal capitolato comporta l'attribuzione di punti 0;
- la sommatoria dei prezzi minimi stabiliti dal capitolato comporta l'attribuzione di punti 30;

Alle offerte sarà attribuito un punteggio determinato applicando la formula

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Differenza offerta} \times 30}{\text{Differenza massima}}$$

Differenza offerta = sommatoria prezzi massimi stabiliti nel capitolato – sommatoria prezzi offerti

Differenza massima = sommatoria prezzi massimi stabiliti nel capitolato – sommatoria prezzi minimi stabiliti nel capitolato

3. Migliore offerta prezzi alcune bevande fredde: \_\_\_\_\_ massimo 20 punti

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto che:

- il capitolato stabilisce per alcune bevande fredde un prezzo minimo e un prezzo massimo;
- il soggetto offerente dovrà indicare per alcune bevande fredde il prezzo offerto, non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo;
- la sommatoria dei prezzi massimi stabiliti dal capitolato comporta l'attribuzione di punti 0;
- la sommatoria dei prezzi minimi stabiliti dal capitolato comporta l'attribuzione di punti 20;

Alle offerte sarà attribuito un punteggio determinato applicando la formula

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Differenza offerta} \times 20}{\text{Differenza massima}}$$

Differenza offerta = sommatoria prezzi massimi stabiliti nel capitolato – sommatoria prezzi offerti

Differenza massima = sommatoria prezzi massimi stabiliti nel capitolato – sommatoria prezzi minimi stabiliti nel capitolato

4. Migliore offerta prezzi alcuni alimentari preconfezionati: \_\_\_\_\_ massimo 10 punti

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto che:

- il capitolato stabilisce per alcuni alimenti preconfezionati un prezzo minimo e un prezzo massimo;
- il soggetto offerente dovrà indicare per alcuni alimenti preconfezionati il prezzo offerto, non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo;
- la sommatoria dei prezzi massimi stabiliti dal capitolato comporta l'attribuzione di punti 0;
- la sommatoria dei prezzi minimi stabiliti dal capitolato comporta l'attribuzione di punti 10;

Alle offerte sarà attribuito un punteggio determinato applicando la formula

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Differenza offerta} \times 10}{\text{Differenza massima}}$$

Differenza offerta = sommatoria prezzi massimi stabiliti nel capitolato – sommatoria prezzi offerti

Differenza massima = sommatoria prezzi massimi stabiliti nel capitolato – sommatoria prezzi minimi stabiliti nel capitolato

La determinazione dei punteggi relativi ai prezzi delle bevande calde, delle bevande fredde e degli alimenti preconfezionati sarà effettuata tenendo conto esclusivamente dei prodotti indicati all'articolo 10 del presente capitolato e nell'allegato.

Per ogni ditta concorrente si procederà alla somma del punteggio conseguito in relazione ai punti 1 – 2 – 3 – 4, ottenendo così il punteggio complessivo attribuito alla concorrente medesima.  
Risulterà aggiudicataria la ditta concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più elevato.

In casi di parità di punteggio, sarà data la preferenza alla ditta concorrente che avrà offerto il maggiore importo annuo per distributore. Nei casi di ulteriori parità sarà data la preferenza prima alla ditta concorrente che avrà offerto la minore sommatoria dei prezzi delle bevande calde, poi alla ditta concorrente che avrà offerto la minore sommatoria dei prezzi delle bevande fredde e infine alla ditta concorrente che avrà offerto la minore sommatoria dei prezzi degli alimenti preconfezionati.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio pubblico.

#### **Articolo 7 – Offerta economica.**

La ditta concorrente deve presentare la propria offerta economica (allegato al presente capitolato speciale d'oneri) sottoscritta dal legale rappresentante, indicando:

**1) il canone annuo offerto per un distributore automatico**, che non potrà essere inferiore del canone annuo minimo di €630,00, al netto dell'IVA e **quindi il canone annuo complessivo offerto per tutti i distributori** (canone annuo offerto per 1 distributore x 13 distributori), al netto dell'IVA, come da punto 1 dell'allegato;

**2) i prezzi offerti per alcune bevande calde** (caffè espresso, the, cioccolata, cappuccino e latte), che non possono essere inferiori a quelli minimi e superiori a quelli massimi stabiliti all'articolo 10 del presente capitolato e al punto 2 dell'allegato, e **quindi la sommatoria dei prezzi offerti per le predette bevande calde**, come da punto 2 dell'allegato;

**3) i prezzi offerti per alcune bevande fredde** (acqua minerale naturale e gassata bottiglie PET 1.0,5, bibite in lattina 1.0,33, succo di frutta in brick 1.0,20, succo di arancia in brick o bottiglia PET capacità 1.0,33), che non possono essere inferiori a quelli minimi e superiori a quelli massimi stabiliti all'articolo 10 del presente capitolato e al punto 3 dell'allegato, e **quindi la sommatoria dei prezzi offerti per le predette bevande fredde**, come da punto 3 dell'allegato;

**4) i prezzi offerti per alcuni alimenti preconfezionati** (snack tipo wafer Loacker, snack tipo croissant, snack tipo cioccolato kit kat, snack tipo patatine, snack tipo crackers, snack tipo Fiesta Ferrero, tramezzini), che non possono essere inferiori a quelli minimi e superiori a quelli massimi stabiliti all'articolo 10 del presente capitolato e al punto 4 dell'allegato, e **quindi la sommatoria dei prezzi offerti per i predetti alimenti preconfezionati**, come da punto 4 dell'allegato.

Il canone annuo complessivo offerto per tutti i distributori non potrà essere inferiore al canone annuo complessivo minimo di €8.190,00 (€630 x 13 distributori), al netto dell'IVA, pena l'esclusione dalla gara.

I prezzi offerti per le predette bevande calde, per le predette bevande fredde e per i predetti alimenti preconfezionati non possono essere inferiori a quelli minimi o superiori a quelli massimi indicati per ciascun prodotto all'articolo 10 del presente capitolato e nell'allegato, a pena di esclusione.

**I prezzi offerti** per le bevande calde, per le bevande fredde e per gli alimenti preconfezionati, come indicati all'articolo 10 del presente capitolato e nell'allegato, **non potranno essere aumentati per tutta la durata del contratto.**

La mancata indicazione del canone annuo complessivo offerto per tutti i distributori e la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi offerti (come richiesto dall'allegato al presente capitolato speciale d'oneri) comporteranno l'esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva l'ipotesi in cui, con semplici calcoli aritmetici, sia possibile alla Commissione di gara, sulla base dei dati risultanti dall'offerta del concorrente stesso, determinare con certezza l'importo non indicato.

Non sono considerate valide offerte condizionate, incomplete, redatte in modo imperfetto o parziale, di importo uguale o inferiore alla base di gara.

### **Articolo 8 – Installazione e gestione dei distributori automatici**

La ditta concessionaria deve effettuare ad esclusiva propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei vari siti, nel numero indicato all'articolo 2 (i distributori saranno collocati negli spazi già adibiti a sede di distributori automatici).

La ditta concessionaria deve installare i distributori automatici entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto. L'installazione e gli allacciamenti dei distributori dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Su ogni distributore automatico deve essere chiaramente indicato il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono, fax o e-mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazione di prodotti o resto esauriti.

La ditta concessionaria deve provvedere alla pulizia interna ed esterna dei distributori, in modo tale da assicurarne l'ottimale condizione igienica, nonché provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

La ditta concessionaria deve gestire i distributori automatici senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, eseguendo con la massima celerità le eventuali riparazioni, effettuando almeno due passaggi settimanali di verifica del loro ottimale funzionamento ed intervenendo entro 2 ore nel caso di segnalazione della necessità di rifornirli di prodotti ovvero effettuando l'assistenza tecnica entro 24 ore nel caso di segnalazione di guasti.

La ditta concessionaria deve sostituire il distributore automatico guasto con altro distributore simile, nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità dovesse richiedere un periodo superiore alle 48 ore.

La ditta concessionaria deve assicurare la fornitura ai distributori automatici, senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, delle bevande calde, delle bevande fredde e degli alimenti preconfezionati riportati nell'articolo 10 e nell'allegato. In particolare, la ditta concessionaria deve fornire i distributori installati presso Palazzo Trissino prima dell'inizio delle sedute del Consiglio comunale e nella primissima mattinata del giorno successivo.

La ditta concessionaria deve eseguire gli interventi di manutenzione e di fornitura dei distributori durante gli orari di apertura degli edifici comunali e a mezzo di propri dipendenti muniti di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La ditta concessionaria deve installare, a propria cura e spese, contenitori porta rifiuti per la raccolta differenziata e sostituirli qualora diventino inadatti allo scopo.

Nel corso del contratto la ditta concessionaria può sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione espressa del Comune di Vicenza e fermo restando la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 10 e all'allegato.

Il Comune di Vicenza avrà l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici.

La ditta concessionaria deve rimuovere, a propria cura e spese, i distributori automatici al termine del contratto.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori automatici nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico – sanitarie, ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati i medesimi distributori.

La ditta concessionaria deve rimuovere o spostare i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune di Vicenza, a propria cura e spese, comprese quelle per eventuali lavori elettrici, idraulici e murari propedeutici all'installazione nel caso di spostamento.

### **Articolo 9 - Caratteristiche tecniche del servizio.**

La ditta concessionaria deve installare e gestire distributori automatici di nuova costruzione ed ultima generazione, con data di fabbricazione non anteriore al 2014, in regola con le disposizioni normative specifiche di settore ed aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti riportato per ciascun sito.

Di ogni apparecchiatura dovrà essere fornita, ai sensi del D. Lgs. 17/2010, la dichiarazione di conformità della macchina rilasciata dalla ditta costruttrice.

I distributori automatici devono essere delle migliori case produttrici e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I distributori automatici devono rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.

I distributori automatici devono consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a un centesimo di Euro €0,01) o, in alternativa, erogare il resto o entrambe le soluzioni. I distributori dovranno essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti su richiesta; qualora il Comune di Vicenza lo richieda, la ditta concessionaria dovrà dotare i distributori automatici di sensori in grado di ricevere anche i ticket buoni pasto.

La ditta concessionaria deve consegnare gratuitamente agli utenti la chiave/card magnetica ricaricabile per l'utilizzo dei distributori, a fronte di un deposito cauzionale di €5,00. La ditta concessionaria rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione, che sarà resa al momento della restituzione della chiave/card magnetica.

#### **Articolo 10 – Caratteristiche e prezzi dei prodotti.**

I prodotti distribuiti dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Su ogni distributore automatico devono essere ben visibili le etichette indicanti la marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

#### I distributori automatici devono distribuire i seguenti prodotti

<b><u>Bevande calde</u></b>	<b><i>prezzo min / prezzo max</i></b>
<u>Caffè espresso</u> (almeno gr. 7 di miscela per erogazione)	prezzo min €0,40 / prezzo max €0,50
<u>The</u> (almeno gr.14 di polvere per erogazione)	prezzo min €0,30 / prezzo max €0,40
<u>Cioccolata</u> (almeno gr. 25 cacao in polvere per erogazione)	prezzo min €0,40 / prezzo max €0,50
<u>Cappuccino</u> (almeno gr.10 latte in polvere per erogazione)	prezzo min €0,40 / prezzo max €0,50
<u>latte</u> (almeno gr.15 latte in polvere per erogazione)	prezzo min €0,30 / prezzo max €0,40

La ditta concessionaria deve inserire nei distributori di bevande calde anche i seguenti prodotti: caffè decaffeinato (almeno 7 gr di miscela per erogazione; contenuto di caffeina non superiore a 0,10%; prezzo uguale a quello offerto per il caffè espresso), caffè macchiato (prezzo non superiore ad €0,05 rispetto a quello offerto per il caffè espresso), caffè decaffeinato macchiato (prezzo non superiore ad €0,05 rispetto a quello offerto per il caffè espresso), caffè con cacao (prezzo non superiore ad €0,10 rispetto a quello offerto per il caffè espresso)

La percentuale di arabica presente nella miscela di caffè non deve essere inferiore al 90%.

<b><u>Bevande fredde</u></b>	<b><i>prezzo min / prezzo max</i></b>
<u>Acqua minerale naturale e gassata – bottiglie PET 1.0,5</u>	prezzo min €0,30 / prezzo max €0,40
<u>Bibite in lattina l. 0,33 (coca cola, aranciata, chinotto, sprite ecc.)</u>	prezzo min €0,45 / prezzo max €0,55
<u>Succo di frutta in brick capacità 1.0,20</u>	prezzo min €0,40 / prezzo max €0,50
<u>Succo di arancia in brick o bottiglia PET capacità 1 .0,33</u>	prezzo min €0,90 / prezzo max €1,00

<b><u>Alimentari confezionati</u></b>	<b><i>prezzo min / prezzo max</i></b>
---------------------------------------	---------------------------------------

<u>Snack tipo wafer Loacker</u>	prezzo min €0,50 / prezzo max €0,60
<u>Snack tipo croissant g. 50</u>	prezzo min €0,40 / prezzo max €0,50
<u>Snack tipo cioccolato kit kit</u>	prezzo min €0,50 / prezzo max €0,60
<u>Snack tipo patatine</u>	prezzo min €0,40 / prezzo max €0,60
<u>Snack tipo creackers</u>	prezzo min €0,15 / prezzo max €0,25
<u>Snack tipo Fiesta Ferrero</u>	prezzo min €0,45 / prezzo max €0,55
<u>Tramezzini</u>	prezzo min €0,90 / prezzo max €1,20

I prezzi offerti per i prodotti sopra elencati devono essere applicati sia all'utilizzo con moneta sia all'utilizzo con chiave/card magnetica e si intendono comprensivi di IVA.

La ditta concessionaria può inserire nei distributori anche altri prodotti oltre a quelli sopra elencati purchè di qualità non inferiore.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di chiedere alla ditta concessionaria l'inserimento di altri prodotti nel corso della concessione a prezzi da concordarsi.

#### **Articolo 11 – Controlli.**

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di sottoporre, una o più volte nel corso del contratto, a controlli di qualità a campione ovvero ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta concessionaria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igienico – sanitarie e l'adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato.

#### **Articolo 12 – Obblighi ed oneri generali a carico della ditta concessionaria.**

La ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà consegnare, entro sette giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura di gara, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) e previsto specificamente dal D.Lgs. n.193/07 e s.m.i.

La ditta concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

La ditta concessionaria deve fornire i distributori con prodotti conformi alla vigente normativa in materia.

La ditta concessionaria si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti all'installazione e alla gestione dei distributori automatici, nonché all'ottemperanza della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare la ditta concessionaria si impegna ad attenersi a quanto riportato nel D.Lgs. n.81/2008 inerente alle norme che riguardano il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché nel D.Lgs. n.193/2007 concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

La ditta concessionaria si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro di categoria e tutti gli aggiornamenti che intervengono nel corso del tempo.

La ditta concessionaria si assume ogni responsabilità, tenendo manlevato il Comune di Vicenza, per i danni a persone e cose, sia di proprietà comunale che di terzi, derivanti dalla concessione in oggetto.

#### **Articolo 13 - Esenzione responsabilità del Comune di Vicenza**

Il Comune di Vicenza è sollevato da qualsiasi responsabilità ai sensi delle disposizioni normative vigenti derivante dalla concessione ad installare e gestire i distributori automatici.

Il Comune di Vicenza non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori automatici, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i medesimi, i

cambiamonete o altri apparecchi collocati dalla ditta concessionaria presso gli edifici comunali e la Biblioteca Civica Bertoliana.

Il Comune di Vicenza è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti della ditta concessionaria nei confronti dei fornitori o danti causa delle merci o dei beni ad essa destinati o a qualsiasi titolo utilizzati.

#### **Articolo 14 - Modalità pagamento del canone**

La ditta concessionaria deve corrispondere il canone annuo complessivo offerto per l'installazione e la gestione dei 13 distributori in due rate semestrali anticipate di uguale importo.

Il canone di concessione deve essere versato presso la Tesoreria del Comune di Vicenza entro 20 giorni dall'inizio di ogni semestre, più precisamente

a) 11/13 dell'importo del canone annuo deve essere versato sul conto del Comune di Vicenza ( presso la Tesoreria della Banca Popolare di Vicenza – Ag. Contrà Porti – IBAN IT23K0572811810010570478773);

b) 2/13 dell'importo del canone annuo deve essere versato sul conto della Istituzione Biblioteca civica Bertoliana (presso la Tesoreria della Banca Popolare di Vicenza – Ag. Contrà Porti – IBAN IT66UO572811810010570479107).

Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 17 del presente capitolato, salva la facoltà del Comune di Vicenza di incamerare la cauzione di cui all'art.20 del presente capitolato e di far caducare la concessione ai sensi dell'articolo 19 del presente capitolato.

#### **Articolo 15 - Obblighi verso dipendenti**

La ditta concessionaria deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi.

La ditta concessionaria deve applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi territoriali integrativi, in tutte le parti normative ed economiche.

#### **Articolo 16 – Cessione del contratto, cessione o affitto dell'azienda e subappalto**

La ditta concessionaria non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub concedere l'installazione e la gestione dei distributori sotto pena di risoluzione del rapporto, con conseguente perdita della cauzione, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente.

#### **Articolo 17 - Penali**

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta concessionaria, il servizio di installazione e/o gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, il Comune di Vicenza applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa anche a mezzo fax:

- €50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nell'asportazione dei distributori automatici ai sensi dell'articolo 8 del presente capitolato;

- €200,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'articolo 10 del presente capitolato;

- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 8 del presente capitolato;

- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termine per l'esecuzione degli interventi di rifornimento di prodotti ai distributori automatici;

- €50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per il pagamento dei canoni di cui all'articolo 14 del presente capitolato.

#### **Articolo 18 - Polizze assicurative**

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria deve comprovare producendone una copia di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale e per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni del Comune di Vicenza per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

#### **Articolo 19 – Risoluzione del contratto.**



Il Comune di Vicenza si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il diritto di risolvere il contratto in caso di:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato pagamento dei canoni; aumento dei prezzi rispetto a quanto offerto per i prodotti di cui all'art. 10;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- cessione del contratto;
- cessione o affitto dell'azienda, sub concessione installazione e gestione dei distributori automatici, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo o di fallimento da carico della ditta concessionaria;
- altre inadempienze che rendano particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto contrattuale.

La risoluzione avrà effetto dopo un mese dall'apposita comunicazione senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo l'avviso il servizio sia effettuato.

Il Comune di Vicenza si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi.

#### **Articolo 20 – Cauzione.**

Al momento della stipula del contratto la ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, deve versare presso la Tesoreria comunale una cauzione definitiva pari al 10% del canone annuo complessivo offerto per tutti i distributori per la durata contrattuale, indicando la causale del versamento.

Nel caso di inadempienza della ditta aggiudicataria, compreso il caso di mancato pagamento del canone, il deposito cauzionale, salvo il diritto del Comune di Vicenza al risarcimento di eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato in tutto o in parte a titolo di penale. La ditta aggiudicataria deve ricostruire o reintegrare il deposito cauzionale entro 10 giorni dal ricevimento del relativo avviso.

Il deposito cauzionale, che sarà infruttifero, resterà vincolato per l'intera durata del contratto, comprese eventuali proroghe, e verrà restituito solo dopo la definizione di ogni pendenza concernente il contratto medesimo.

Il deposito cauzionale può essere sostituito da una fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo avente la durata del contratto, comprese eventuali proroghe.

La cauzione deve prevedere le condizioni espresse di cui agli artt. 75, 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 21 - Spese contrattuali**

La ditta aggiudicataria deve stipulare il conseguente contratto entro il termine stabilito da apposita comunicazione del Comune di Vicenza.

Qualora la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune di Vicenza si riserva di esperire ogni azione a tutela ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse sostenere per la stipulazione con altro contraente.

Nel caso di cui sopra o nei casi di cui all'articolo 19, si procederà allo scorrimento della graduatoria di gara al fine di individuare la ditta cui concedere l'installazione e la gestione dei distributori automatici sino alla scadenza del contratto da stipularsi o stipulato in esecuzione al presente capitolato speciale d'onere.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere a propria cura all'eventuale registrazione del contratto medesimo.

#### **Articolo 22 - Foro competente**

Foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Vicenza.

#### **Articolo 23 – Trattamento dei dati.**

I dati forniti dalle ditte partecipanti di cui alla presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione dei contratti.

Concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consistente nell'attività di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimentari preconfezionati presso i Palazzi sedi degli Uffici del Comune di Vicenza e della Biblioteca Civica Bertoliana.

Durata della concessione cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione de contratto.

### **Allegato - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_,  
avente sede a \_\_\_\_\_, prov. (\_\_\_\_\_),  
codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_  
e – mail \_\_\_\_\_

## **D I C H I A R A**

### **1) di offrire a titolo di canone di concessione annuo l'importo di seguito indicato:**

canone di concessione annuo offerto per un distributore \_\_\_\_\_ (in cifre)  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

canone di concessione annuo complessivo offerto per i 13 distributori \_\_\_\_\_ (in cifre)  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

N.B.: canone di concessione annuo complessivo = canone di concessione annuo offerto per un distributore X 13 distributori.

**2) di offrire i seguenti prezzi per ciascuna delle seguenti bevande calde: caffè espresso, the, cioccolata, cappuccino, latte, impegnandosi altresì ad applicarli per tutta la durata della concessione e a non modificarli in aumento (i prezzi non devono essere inferiori a quello minimo e superiori a quello massimo indicati per ciascun prodotto a pena di esclusione)**

<b><u>Bevande calde</u></b>	<b><i>min /max prezzo</i></b>	<b><i>prezzo offerto</i></b>
Caffè espresso(almeno gr. 7 di miscela per erogazione)	min €0,40 / max €0,50	(.....)
The (almeno gr.14 di polvere)	min €0,30 / max €0,40	(.....)
Cioccolata (almeno gr. 25 cacao in polvere per erogazione)	min €0,40/ max €0,50	(.....)
Cappuccino (almeno gr.10 latte in polvere per erogazione)	min €0,40 / max €0,50	(.....)
Latte (almeno gr.15 latte in polvere per erogazione)	min €0,30 / max €0,40	(.....)

Pertanto la sommatoria dei prezzi offerti per alcune bevande calde (caffè espresso, the, cioccolata, cappuccino e latte) è di € \_\_\_\_\_ (in cifre)  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

Ai fini della valutazione delle offerte si terrà conto solo dei prezzi offerti per caffè espresso, the, cioccolata, cappuccino e latte, ed espressamente richiesti all'articolo 10 del capitolato speciale d'oneri.

Peraltro, come da articolo 10 del capitolato speciale d'oneri, la ditta concessionaria deve inserire nei distributori di bevande calde anche i seguenti prodotti: caffè decaffeinato (almeno 7 gr di miscela per erogazione; contenuto di caffeina non superiore a 0,10%; prezzo uguale a quello offerto per il caffè espresso), caffè macchiato (prezzo non superiore ad €0,05 rispetto a quello offerto per il caffè espresso), caffè decaffeinato macchiato (prezzo non superiore ad €0,05 rispetto a quello offerto per il caffè espresso), caffè con cacao (prezzo non superiore ad €0,10 rispetto a quello offerto per il caffè espresso).

**3) di offrire i seguenti prezzi per ciascuna delle sotto riportate bevande fredde, impegnandosi altresì ad applicarli per tutta la durata della concessione e a non modificarli in aumento** (i prezzi devono essere compresi tra quelli min e quelli max indicati per ciascun prodotto a pena di esclusione)

<b><u>Bevande fredde</u></b>	<b><i>min /max prezzo</i></b>	<b><i>prezzo offerto</i></b>
Acqua minerale naturale e gassata – bottiglie PET l. 0,5	min €0,30 / max €0,40	(.....)
Bibite in lattina l. 0,33 (coca cola, aranciata, chinotto, sprite)	min €0,45 / max €0,55	(.....)
Succo di frutta in brick capacità l. 0,20	min €0,40 / max €0,50	(.....)
Succo di arancia in brick o bottiglia PET capacità l. 0,33	min €0,90 / max €1,00	(.....)

Pertanto la sommatoria dei prezzi offerti per le bevande fredde è di € \_\_\_\_\_ (in cifre)  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

**4) di offrire i seguenti prezzi per ciascun dei sotto riportati alimenti preconfezionati, impegnandosi altresì ad applicarli per tutta la durata della concessione e a non modificarli in aumento**, (i prezzi devono essere compresi tra quelli min e quelli max indicati per ciascun prodotto a pena di esclusione)

<b><u>Alimentari preconfezionati</u></b>	<b><i>min /max prezzo</i></b>	<b><i>prezzo offerto</i></b>
Snack tipo wafer Loacker	min €0,50 / max €0,60	(.....)
Snack tipo croissant g.50	min €0,40 / max €0,50	(.....)

Snack tipo cioccolato kit kit	min €0,50 / max €0,60	(.....)
Snack tipo patatine	min €0,40 / max €0,60	(.....)
Snack tipo creackers	min €0,15 / max €0,25	(.....)
Snack tipo Fiesta Ferrero	min €0,45 / max €0,55	(.....)
Tramezzini	min €0,90 / max €1,20	(.....)

Pertanto la sommatoria dei prezzi offerti gli alimenti confezionati è di €  
 \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere)

N.B. In caso di difformità tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello più conveniente per il Comune di Vicenza.

**5) di accettare senza condizione o riserva tutte le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'oneri relativo alla procedura di gara in oggetto;**

**6) che l'offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la sua presentazione ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile**

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_